

MINORI, LIBERTÀ DI EDUCAZIONE E LIBERTÀ DI RELIGIONE

Dott.ssa Caterina GAGLIARDI

Ricercatrice di Diritto Ecclesiastico

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Giurisprudenza

caterina.gagliardi2@unina.it

ABSTRACT: Minors, Freedom of Education and Freedom of Religion.

The safeguarding of the *best interests of the child* inevitably continues to be confronted with the different dynamics of religious pluralism that affect contemporary society and that appear to imply 'new' ways of conceiving the minor's rights to fundamental freedoms. All of this has, moreover, led to the emergence of further needs to protect the full development of the child in respect of his specific identity in the various social spheres of public space, also with reference to family relations, which - as is well known - constitute one of the most specific and sensitive components of the various religious traditions, as well as the primary place in which every culture is practised and transmitted. Greater problems seem to emerge, for example, in cases where there is no agreement between parents on important choices in their child's education, such as the decision on which school to attend, whether secular or religiously inspired. Such cases highlight, in fact, the complexity of balancing the child's fundamental rights - such as the right to 'healthy and balanced growth' - and the parents' right-duty to an education that doesn't conflict with their own innermost convictions, including those of a religious nature.

Keywords: *Minors, right of parents to educate the minor, public or private religious school, religious freedom, preeminent interest of the minor in healthy and balanced growth, Court of Cassation of 16 May 2024, order no. 13570.*

1. Il superiore interesse del minore nelle attuali dinamiche del pluralismo religioso. Educazione e tutela dei diritti

La tutela del 'superiore interesse del minore'¹ appare assumere peculiarità sempre più specifiche nella società complessa, multiculturale e multireligiosa dell'epoca attuale². La convivenza delle diverse identità e il conse-

1 Il principio generale del 'superiore interesse del minore' ha trovato affermazione nell'articolo 3, paragrafo 1, della *Convenzione sui diritti dell'infanzia* che conferisce al bambino il diritto a che il suo interesse superiore sia valutato e preso in esame come considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni che lo riguardano, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Ai fini della presente indagine, è inoltre opportuno considerare che, a parere del *Comitato per i diritti dell'infanzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite*, l'interesse superiore del bambino è un concetto triplice: «(a) Un diritto sostanziale: il diritto del bambino a che il suo interesse superiore sia preso in esame come considerazione primaria quando vengono valutati interessi diversi per raggiungere una decisione sulla questione in gioco, e la garanzia che questo diritto sarà attuato ogni volta che deve essere presa una decisione riguardante un bambino, un gruppo di bambini identificati o non identificati o bambini in generale. L'articolo 3, paragrafo 1, crea un obbligo intrinseco per gli Stati, è direttamente applicabile (auto-eseguibile) e può essere invocato dinanzi a un tribunale. (b) Un principio giuridico fondamentale e interpretativo: se una disposizione giuridica è aperta a più di un'interpretazione, dovrebbe essere scelta l'interpretazione che più efficacemente serve l'interesse superiore del bambino. I diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli opzionali forniscono il quadro per l'interpretazione. (c) Una regola di procedura: ogni volta che deve essere presa una decisione che avrà un impatto su un bambino specifico, un gruppo identificato di bambini o bambini in generale, il processo decisionale deve includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul bambino o sui bambini interessati. La valutazione e la determinazione del superiore interesse del bambino richiedono garanzie procedurali. Inoltre, la giustificazione di una decisione deve dimostrare che il diritto è stato esplicitamente preso in considerazione. A questo proposito, gli Stati parti devono spiegare in che modo il diritto è stato rispettato nella decisione, ovvero cosa è stato considerato essere nel superiore interesse del bambino; su quali criteri si basa; e in che modo gli interessi del bambino sono stati soppesati rispetto ad altre considerazioni, siano esse questioni politiche generali o casi individuali».

Più recentemente, il principio del 'superiore interesse del minore' è stato ripreso dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, che nel riconoscere i diritti del bambino, stabilisce all'art. 24 che «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

2 Per una più ampia analisi dell'interazione tra i diversi approcci epistemologici alle tematiche del pluralismo religioso e culturale, non solo giuridici, ma anche antropologici, sociologici e politici, si rinvia a M. d'Arienzo, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Pellegrini, Cosenza, 2018.

guente diffondersi di pratiche di vita e comportamentali a sfondo religioso - prima poco conosciute, ma ora largamente diffuse nei vari contesti sociali³, anche e soprattutto a seguito dell'incisivo evolversi dei fenomeni migratori⁴ - hanno sollecitato, infatti, rinnovate riflessioni sugli *standard* di garanzia necessari ad assicurare al fanciullo la tutela in concreto dei propri interessi e diritti di libertà fondamentali nel corso della sua graduale crescita⁵.

Particolare attenzione, nel senso indicato, è così volta ai principali ambiti in cui si sviluppa la personalità del minore, nell'intento di osservare gli effetti generati dalla loro interazione con il fattore religioso⁶. All'interno delle stesse relazioni familiari - che, come noto, costitu-

3 Ai fini di una più approfondita disamina delle linee evolutive attraverso cui si articola la convivenza delle diversità religiose nel panorama europeo, si rinvia alle riflessioni di I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio, M. Ciravegna (a cura di), *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2016.

4 È evidente che le migrazioni contemporanee pongano importanti sfide dal punto di vista della garanzia dei diritti umani fondamentali e inalienabili di ogni individuo, anche minore di età, se si considera la moltitudine di popolazioni coinvolte, ognuna con diversi livelli di vulnerabilità. Sul tema, *ex plurimis*, si rinvia alle riflessioni di M. Ricca, *Culture interdette. Modernità, migrazioni e diritto interculturale*, Bollati Boringheri, Torino, 2013.

5 Tra i diversi studi sul tema, si rinvia a A. Foderaro, P. Palumbo (a cura di), *Diritto e tutela dei minori. Profili interdisciplinari*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022.

6 Basti pensare, in tale senso, ai diversi problemi pratici che il pluralismo di valori, caratterizzante ormai in misura significativa l'odierna società, implica rispetto alla effettiva tutela dell'interesse del minore all'esercizio dei propri diritti di libertà fondamentali in ambito scolastico. Problematiche di tutela che appaiono connesse tanto alla libertà di coscienza e alla neutralità religiosa di cui l'istituzione dovrebbe essere espressione quanto alle diverse modalità con cui il fenomeno religioso è preso in considerazione. Per lungo tempo, come noto, si sono poste principalmente le questioni connesse all'insegnamento della religione cattolica ed all'inquadramento dei relativi docenti, oltre che alla previsione come facoltativa di altra materia per i non avvalentesi. Con l'avvento della società multiculturale e multireligiosa e il conseguente evolversi del complesso rapporto tra libertà religiosa e libertà di educazione, emblematiche sono da ritenersi anche la questione dei simboli religiosi affissi nelle aule scolastiche o indossati dal personale docente, l'organizzazione degli orari scolastici nonché la predisposizione del servizio mensa. Sulla più ampia tutela dei diritti di libertà dello studente all'interno delle istituzioni scolastiche si rinvia a M. Tedeschi, *Libertà della scuola e nella scuola*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2008, pp. 432-439. Con specifico riguardo all'esposizione dei simboli religiosi nella scuola, secondo C. Cardia, *Il problema della scuola*, in *Atti del Convegno "Diritto dell'Unione Europea e status delle confes-*

iscono «una delle componenti più specifiche e sensibili delle differenti

sioni religiose», Roma, 8-9 ottobre 2010: «[...] Il panorama europeo presenta orientamenti diversi e momenti di conflittualità che devono ancora essere metabolizzati e superati. Un primo richiamo riguarda il problema dell'ammissibilità del c.d. velo islamico nelle scuole, che da tempo è oggetto di discussione ed è stato risolto in maniere diverse in alcuni Paesi europei. Soltanto in Francia e in Turchia, ad esempio, è fatto divieto di portare il velo nelle scuole e negli uffici pubblici, mentre nel resto del continente viene generalmente accolto in uno spirito di pluralismo, anche se devono essere risolti problemi specifici, come l'uso del velo da parte di chi svolge una funzione pubblica».

Noto è il caso *Lautsi c. Italia*, decisione del 18 marzo 2011, in cui la Grande Camera continua a considerare il crocifisso un simbolo religioso, mutandone però la considerazione della sua capacità di indottrinamento. Da qui il ritenerlo un simbolo passivo, «la cui significanza risulterebbe "annacquata" da un ambiente scolastico pluralista, in cui l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo, in cui non c'è divieto di portare simboli religiosi personali e in cui si aprono gli spazi anche alle altre religioni». Il testo della decisione può leggersi in <http://www.echr.coe.int/echr>. Sul caso *Lautsi c. Italia* la bibliografia è molto ampia. *Ex multis*, si veda: C. Elefante, *Libertà religiosa e diritto all'istruzione (passando dalla laicità): il caso Lautsi*, in G. D'Angelo (a cura di), *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 215-230; V. Turchi, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 2011, pp. 1-22; C. Cardia, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi, Torino, 2010; M. Ricca, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2010, pp. 1-25; N. Colaïanni, *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 2010, pp. 1-8; Id., *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 2011, pp. 1-29; M. Toscano, *La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto ecclesiastico*, I, 2009, p. 519 ss.

Sull'esposizione del crocifisso all'interno delle aule scolastiche sono intervenute, di recente, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 9 settembre 2021, n. 24414. Cfr. F. Vari, *L'esposizione del Crocifisso nelle scuole davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 335 ss.; F. Alicino, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce delle Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *Dirittocomparati.it*, 11 novembre 2021, p. 1 ss.; P. Cavana, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 19, 2021, p. 1 ss.; N. Colaïanni, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS.UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica

culture religioase, nonché la sede primaria in cui ciascuna cultura viene trasmessa e praticata»⁷ - le rivendicazioni identitarie delle diverse appartenenze si manifestano e apportano ulteriori ipotesi di conflittualità tra i genitori in ordine alla formazione della prole⁸, innestando di fatto

www.statoechiese.it), 17, 2021, pp. 1-48; A. Licastro, *Crocifisso "per scelta". Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. Civ., Sez. Un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica *www.statoechiese.it*), 21, 2021, pp. 1-28; M. Toscano, *Il crocifisso 'acomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte Cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica *www.statoechiese.it*), 18, 2021, pp. 1-24. In ordine al diritto dello studente o dell'insegnante di esprimere la propria identità confessionale nella scuola vedasi, inoltre, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Dahlab c. Svizzera*, dec. 15 febbraio 2001, in cui è stato deliberato il divieto di indossare il velo islamico ad una insegnante di fede musulmana in una scuola primaria statale, al fine di preservare il principio di neutralità dell'educazione primaria statale. Il testo della decisione può leggersi in <http://www.echr.coe.int/echr>. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia, *ex multis*, alle riflessioni di M. Gatti, *Laicità e simboli religiosi*, in P. Manzini, A. Lollini (a cura di), *Diritti fondamentali in Europa. Un casebook*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 99-128; M. Ciravegna, *La nozione di «simbolo esteriore forte» tra problemi di definizione e presunzione di lesività: la sentenza «Dahlab c. Svizzera»*, in R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 141-145.

Sul più generale tema dei simboli religiosi vedasi, *ex multis*, A. Negri, G. Ragone, L. Vannoni, M. Toscano (a cura di), *I simboli religiosi nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2022; S. Testa Bappenheim, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano, 2006; V. Pacillo, J. Pasquali Cerioli, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico e comparato*, Giappichelli, Torino, 2005.

7 P. Floris, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienza giudiziarie e modelli d'intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 191.

8 È opportuno ricordare che il diritto dei genitori di educare i figli conformemente ai propri convincimenti religiosi è riconosciuto da plurime fonti internazionali. L'espressione può leggersi nell'art. 2 del Protocollo addizionale del 1952 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*: «Lo Stato nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche», e nell'art. 14, comma 3, della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, secondo cui: «La libertà di creare istituti d'insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedago-

dinamiche sempre più articolate del rapporto tra la libertà di educazione, la libertà di religione e il *best interest* del minore⁹. La ricerca di un bilanciamento tra i diritti di libertà fondamentali facenti capo ai soggetti coinvolti si prospetta particolarmente complessa allorché le condotte dei genitori, connesse appunto alla propria specificità religiosa o culturale, si ritengono a rischio dell'interesse fondamentale del fanciullo ad una "crescita sana ed equilibrata".

giche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». Con più specifico riguardo all'ordinamento giuridico italiano, l'art. 147 del Codice civile sancisce l'obbligo di ambedue i genitori di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis.

9 In altri termini, la libertà di religione si trova connessa alla libertà di educazione, e viceversa, in tutti quei casi in cui le modalità di organizzazione e di funzionamento di un ambito educativo – quale, ad esempio, quello familiare – possono incidere sulle diverse prerogative e manifestazioni di una specifica appartenenza religiosa. Come, peraltro, sostiene A. Fuccillo, *Giustizia e Religione, Volume II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 170: «Il rilievo che la religione riveste all'interno delle dinamiche di educazione è innegabile, anche se ovviamente letto in chiave sia positiva (credere) che negativa (non credere). D'altra parte, la religione condiziona (per i credenti) molti dei tempi e delle circostanze della vita familiare, dalle festività alle partecipazioni a cerimonie ed atti di culto, a volte costituendo anche per i non credenti un vero e proprio condizionamento ambientale». Sul tema, si vedano anche le riflessioni di: A. Licastro, *Relazioni tra genitori e figli: il ruolo della libertà di religione e di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (rivista telematica www.statoechiese.it), 16, 2023, pp. 15-36; S. Angeletti, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, Il Mulino, Bologna, 2022; M. Miele, *Educazione religiosa del minore*, in M. Cerato, F. Turlon (a cura di), *Scuola, famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pacini Giuridica, Pisa, 2018, pp. 401-425; R. Benigni, *Educazione religiosa e modernità. Linee evolutive e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2017; I. Zuanazzi, *Libertà religiosa e relazioni familiari*, in I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio, M. Ciravegna (a cura di), *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 310-364; V. Turchi, *Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (rivista telematica www.statoechiese.it), 29, 2012, pp. 1-68; D. Durisotto, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2011; G. Dalla Torre, P. Lillo, G.M. Salvati (a cura di), *Educazione e religione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011; S. Briccola, *L'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare. Il sistema italiano e la prospettiva europea*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2011, pp. 86-122; A. Magini, *Responsabilità genitoriale ed educazione religiosa del minore*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2008, p. 316-331; M.L. Lo Giacco, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in Ead. (a cura di), *La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuridici*, Cacucci, Bari, 2008, pp. 27-61, e in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 2007, pp. 1-29.

Quel che così sembra emergere è il progressivo delinarsi di un quadro generale di protezione dello sviluppo armonico e completo del minore - quale appunto soggetto vulnerabile in continua evoluzione¹⁰ e, al contempo, individuo-cittadino titolare di diritti soggettivi, perfetti, autonomi ed azionabili - che assume una rilevanza sempre più incisiva e tende ad avvalorare l'importanza di una "crescita educativa" che avvenga nel rispetto delle diversità.

Come, d'altronde, statuisce l'art. 29 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, l'educazione del minore deve avere come finalità: «a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite; c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale».

In questa prospettiva, la 'buona educazione'¹¹ del fanciullo si rivela un passaggio fondamentale per assicurare l'acquisizione di una serie di conoscenze che possano consentirgli di maturare una personalità autonoma

10 È stato osservato come «per la sua posizione di debolezza derivante dall'essere soggetto in formazione il minore dovrebbe godere di uno "statuto privilegiato" contro qualsiasi interesse contrario, anche se genitoriale». Cfr. A. Magini, *Responsabilità genitoriale ed educazione religiosa del minore*, cit., p. 331.

11 L'importanza di una 'buona educazione' è sottolineata dal *Comitato sui diritti del fanciullo* nel Commento Generale n. 1: *Le finalità dell'educazione*. Il documento, in particolare, evidenzia l'importanza di una "educazione di qualità", oltre che di un approccio olistico all'educazione che «assicuri che le opportunità educative riflettano un equilibrio appropriato tra la promozione degli aspetti fisici, mentali, spirituali ed emozionali dell'educazione, le dimensioni intellettuali, pratiche e sociali, e la promozione degli aspetti dell'infanzia e della vita adulta. L'obiettivo generale dell'educazione è quello di massimizzare la capacità e l'opportunità del bambino di far parte pienamente e in maniera responsabile di una società libera». In tale direzione, si ritiene fondamentale il ruolo svolto da appropriate opportunità educative anche nella promozione dei diritti umani e nella comprensione della loro indivisibilità. Il Commento è consultabile all'indirizzo web: <https://www.datocms-assets.com/30196/1607611855-commentogeneralen-1.pdf>

e, quindi, di sviluppare la capacità di determinarsi liberamente, anche sotto il profilo religioso, pur sempre nel rispetto delle identità specifiche¹². Ciò gli consente di essere consapevole delle proprie scelte esistenziali, in linea o in concorso con il diritto-dovere dei genitori di guidarlo nelle singole fasi della sua crescita.

Di evidente rilievo, pertanto, appaiono mostrarsi le peculiarità proprie di un approccio educativo interculturale, che non può non ritenersi necessario innanzi alle incisive sfide cui è assoggettato il percorso formativo del minore, chiamato difatti a interfacciarsi con gli effetti della coesistenza di diversità religiose e culturali ai differenti livelli del vivere sociale. Come osservato da autorevole dottrina, l'educazione interculturale risponde proprio al principale obiettivo di favorire lo sviluppo delle «capacità personali dell'individuo attraverso la conoscenza e l'interazione con la diversità, attraverso un metodo pedagogico che sviluppi le capacità non solo cognitive, ma soprattutto relazionali con identità culturali diverse, promuova il valore del reciproco rispetto e la capacità di accettare l'esistenza di punti di vista differenti, concorrendo al contempo al consolidamento di società democratiche»¹³.

L'educazione, intesa sia come compito e funzione dello Stato, sia come prerogativa e compito originario dei genitori, si prospetta, quindi, come un processo più ampio di maturazione del minore che - volto ad educare al retto uso delle proprie libertà, al rispetto delle libertà altrui e allo sviluppo di responsabilità personali - deve ovviamente essere sempre orientato alla tutela effettiva dei suoi interessi primari in ogni ambito, sia familiare sia extra-familiare, entro cui si sviluppano le singole fasi della sua formazione.

12 Come osserva A. Palma, *Libertà religiosa del minore e responsabilità genitoriale nella dialettica del rapporto educativo familiare*, in *SalvisJuribus* (rivista telematica www.salvisjuribus.it), 2019: «L'adeguatezza del progetto formativo costituisce un vero e proprio diritto del soggetto in via di formazione giacché rappresenta la chiave di accesso alle capacità, la strada maestra per l'acquisizione del patrimonio socio-culturale posto alla base del responsabile esercizio dei diritti, a vantaggio, non solo della sua persona ma, dell'intera comunità. Se, infatti, dall'educazione dipende la qualità della formazione di ogni individuo, da quest'ultima promana sia il suo avvenire, sia il progresso sociale».

13 Cfr. M. d'Arienzo, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, cit., p. 19. L'A. esamina il concetto di 'educazione interculturale' quale indirizzo pedagogico che, rivolto a tutti, può favorire e sviluppare un «ampliamento della conoscenza delle altre culture quale presupposto per lo sviluppo di una 'politica inclusiva' di gestione della diversità».

2. Le divergenze tra i genitori sulle scelte educative dei figli minori. Il recente caso deciso dall'ordinanza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2024 n. 13570

Diversi sono i casi in cui la tutela del preminente interesse del minore in ambito educativo è rimessa alla valutazione del giudice, chiamato ad intervenire sempre più frequentemente laddove l'esercizio della responsabilità genitoriale non conduca a scelte condivise¹⁴.

Un caso particolare è proprio quello in cui ad essere causa di conflittualità tra i genitori sia proprio la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico del figlio minore.

Sul delicato tema si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 16 maggio 2024 n. 13570¹⁵. La vicenda ha riguardato una coppia di coniugi che, nella definizione delle specifiche condizioni di divorzio, non riusciva a raggiungere un accordo sulla scelta della scuola secondaria di primo grado - se d'ispirazione 'religiosa' o 'laica' - presso cui iscrivere il proprio figlio. La madre, senza il consenso del padre, aveva così chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano l'autorizzazione all'iscrizione

14 Recita l'art. 316 del Codice civile: «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio». Nelle ipotesi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, opera, invece, l'art. 337 del Codice civile, comma 3, ai sensi del quale: «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice». La decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame. Sul punto si rinvia, *ex plurimis*, alle riflessioni di A. Ceserani, *L'educazione religiosa del minore nella crisi coniugale tra autonomia familiare e intervento del giudice*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2011, III-IV, pp. 771-794.

15 L'ordinanza è consultabile all'indirizzo web: <https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2024/13570/>.

alla scuola privata 'religiosa' già frequentata nel precedente ciclo della scuola primaria. Decisione che veniva altresì confermata dall'adita Corte di Appello.

Sia il giudice di *prime cure* sia il giudice di secondo grado osservavano, infatti, come dall'audizione del figlio minore fosse emerso il suo concreto desiderio a continuare il proprio percorso scolastico presso l'istituto religioso già frequentato. Anche alla luce della forte conflittualità tra i genitori, i giudici facevano quindi prevalere la volontà del minore, allo scopo di garantire quella stabilità e continuità relazionale e sociale tanto importanti per il suo pieno e migliore sviluppo psicofisico.

Avverso la decisione della Corte di Appello, tuttavia, veniva proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Il padre ricorrente lamentava sia che non ci fosse stata un'adeguata comparazione con l'offerta formativa, gli ambienti scolastici, la collocazione logistica e i costi di una scuola pubblica; sia che fosse stato violato il principio di laicità dal momento che l'iscrizione ad un istituto scolastico di matrice cattolica avrebbe - a suo dire - condizionato la libera autodeterminazione del figlio in materia religiosa.

La Suprema Corte, esaminato il ricorso, ha però avallato le decisioni di merito e non si è di fatto discostata dall'orientamento tratteggiato in precedenti pronunce sul tema¹⁶: il criterio guida delle decisioni dei giudici - chiamati a ingerirsi, in via del tutto eccezionale, nella vita privata della famiglia laddove non vi sia un accordo dei genitori su scelte rilevanti del percorso educativo del figlio - deve necessariamente essere quello del preminente interesse del minore ad una "crescita sana ed equilibrata".

Interesse che, nel caso *de quo*, la Corte di Cassazione ha ritenuto essere garantito dall'iscrizione alla scuola privata d'ispirazione 'religiosa' in cui il minore ha già acquisito negli anni scolastici intercorsi dei riferimenti sociali positivi per la formazione e lo sviluppo della propria personalità. Ancora una volta, è stata sottolineata la necessità di assicurare ai minori la «continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa», senza che le difficoltà legate alla separazione dei genitori possano implicare fratture e discontinuità ulteriori, come quelle che potrebbero derivare dalla frequentazione di una nuova scuola.

16 La Corte Suprema non si discosta dall'orientamento già tratteggiato in Cass. civ., 7 marzo 2023, n. 6802; Cass. civ., 27 luglio 2021, n. 21553; Cass. civ., 11 novembre 2020, n. 25310; Cass. civ., 24 maggio 2018, n. 12954; Cass. civ., 1° febbraio 2005, n. 1996.

In tale prospettiva, dunque, l'autorizzata iscrizione all'istituto scolastico di matrice cattolica non può considerarsi lesiva del diritto-dovere dei genitori all'educazione del figlio secondo i più intimi convincimenti personali, anche di natura religiosa.

3. Il principio di "continuità educativa" nella crescita del minore quale limite al diritto di libertà religiosa dei genitori

Nella vicenda in esame è, dunque, il principio di continuità educativa in ambito scolastico¹⁷ a giustificare la compressione del diritto di priorità del genitore nella scelta dell'educazione da impartire al proprio figlio minore. Appare evidente che se, da un lato, i genitori possano inclinare i propri figli verso determinati valori e pratiche che siano anche conformi alle rispettive convinzioni religiose; dall'altro lato, tuttavia, sembra altrettanto incisiva e dirimente l'importanza attribuita alla volontà del minore nella realizzazione dei propri interessi primari¹⁸, nell'intento evidente di non esporlo ad alcun pregiudizio morale o materiale nel delicato percorso della sua maturazione.

In quest'ottica, evidente è innanzitutto la centralità che assume l'audizione del minore nella ricerca di un bilanciamento tra gli interessi dei soggetti coinvolti¹⁹. La stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in presenza di una situazione di conflitto fra i due genitori che intendano entrambi trasmettere la propria educazione religiosa e non siano, però, in grado di rendere compatibile il diverso apporto educativo derivante

17 Ai fini della presente indagine, il principio di "continuità educativa" vuole intendersi quale diritto che riguarda tutti e che veicola il fatto di avere garantito, attraverso un insieme di strategie formative elaborate per i singoli cicli scolastici, lo sviluppo completo e armonico dello studente in quanto persona.

18 Sul punto si rinvia alle interessanti riflessioni di D.M. Weinstock, *How the Interests of Children Limit the Religious Freedom of Parents*, in C. Laborde, A. Bardon (a cura di), *Religion in Liberal Political Philosophy*, Università di Oxford Press, Oxford, 2017, pp. 220-232.

19 Nell'ordinanza, la Suprema Corte specifica che «la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato nel senso che la scelta della prosecuzione del ciclo scolastico secondario (dopo la scuola elementare) rispondeva all'esigenza di preservare il miglior interesse del minore il quale aveva espresso il desiderio di continuare a frequentare l'istituto privato Gonzaga in Milano dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti; come desumibile dalla relazione psicodiagnostica preventivamente richiesta da entrambi i genitori: il minore aveva bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo non specificato, di cui soffriva».

dall'adesione a un differente credo, l'accertamento di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del medesimo²⁰. Come stabilito da diverse fonti internazionali²¹ e, per quanto più specificamente concerne l'ordinamento giuridico italiano, dall'art. 315 *bis*, comma 3, del Codice civile, l'audizione si considera necessaria in tutte le ipotesi in cui il confronto con il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento²², può offrire al giudice idonei elementi per meglio comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni da adottare nel suo interesse²³.

20 Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2019, n. 21916; Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2013, n. 24683.

21 Tra le diverse, cfr. *Convenzione sui diritti del fanciullo*, art. 12: «1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale». Ancor più incisiva è risultata la *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con L. n. 77 del 2003, il cui art. 3 dispone: «Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la sua opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione».

22 Tale capacità è tendenzialmente ricollegata all'acquisizione di competenze intellettuali e concettuali che aiutino il minore a riconoscere e valutare razionalmente i dati provenienti al di fuori della propria dimensione personale. La stessa è dunque considerata sussistente in tutte le ipotesi in cui il minore sia in grado di cogliere dati, informazioni e stimoli provenienti dall'esterno, riguardanti la propria sfera esistenziale ed elaborarli secondo il proprio personale sentire, formandosi un proprio convincimento riguardo ad essi, le sue esigenze e i suoi bisogni. Il limite individuato dalla legge di dodici anni è chiaramente soltanto tendenziale, come dato che rispecchia l'*id quod plerumque accidit* in base alle conoscenze acquisite dalle scienze pedagogiche e dell'evoluzione, ma che ben può essere oggetto di differente valutazione anche per minori di età inferiore.

23 A tale proposito, è peraltro utile ricordare che il Commento Generale n. 12 della *Convenzione sui diritti del fanciullo* appare orientarsi verso l'applicazione del diritto del minore all'ascolto in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda, scoraggiando gli Stati parti dall'introdurre limiti di età nelle leggi o nell'esercizio dello stesso di-

In second'ordine, la Suprema Corte appare quindi avvalorare la libertà di scelta del fanciullo giacché si tratteggiano i segnali di una sua capacità di autodeterminazione²⁴. Ricorrendo le condizioni espressamente previste dalle norme vigenti, il minore - non più inteso quale 'oggetto della potestà genitoriale e/o del potere officioso del giudice di individuarne e garantirne gli interessi primari - non può restare estraneo ai provvedimenti che vengono assunti nel suo interesse, ivi compresi quelli riguardanti il proprio percorso scolastico²⁵. Rispetto alla tutela del diritto di scelta del minore, pe-

ritto. In particolare, il Comitato sottolinea quanto segue: «- Primo, nelle raccomandazioni che hanno fatto seguito alla Giornata di discussione generale sull'attuazione dei diritti dei bambini nella prima infanzia del 2004, il Comitato aveva sottolineato che il concetto di bambino come detentore di diritti è "...ancorato alla vita quotidiana del bambino sin dalle sue prime fasi". Gli studi dimostrano che il bambino è capace di formarsi le proprie opinioni sin dalla più tenera età, persino da quando non è ancora in grado di esprimerle verbalmente. Di conseguenza, la piena attuazione dell'articolo 12 richiede il riconoscimento e il rispetto delle forme di comunicazione non verbale, incluse il gioco, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il disegno e la pittura, attraverso le quali i bambini piccoli esprimono comprensione, scelte e preferenze. - Secondo, non è necessario che il bambino o l'adolescente abbia una conoscenza esaustiva di tutti gli aspetti della questione che lo riguarda, ma che abbia una conoscenza sufficiente per poter essere capace di formarsi la propria opinione sul problema. - Terzo, per gli Stati parti vige l'obbligo di assicurare l'attuazione di questo diritto per i bambini e gli adolescenti che incontrano difficoltà nel far ascoltare le proprie opinioni. [...]. - Infine, gli Stati parti devono essere consapevoli delle eventuali conseguenze negative che possono derivare da un esercizio non attento di questo diritto, particolarmente nei casi in cui sono coinvolti bambini piccoli o in istanze in cui il bambino o l'adolescente è stato vittima di un atto criminale, un abuso sessuale, violenza o altre forme di maltrattamento [...]».

24 Spetta al giudice specializzato il compito di graduare nell'entità, nonché di definire nei modi la sua presenza nel procedimento e la conseguente partecipazione al progetto che lo riguarda in funzione della avvenuta maggiore o minore acquisizione della "capacità" suddetta, comprendente, come è noto, sia quella di percepire ciò che è utile per lui, sia la capacità di esprimersi autonomamente senza subire condizionamenti. Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2010, n. 7282. Per una più ampia disamina del principio di autodeterminazione del minore, tra i diversi studi, si rinvia alle riflessioni di P. Tontoli, *Il principio dell'autodeterminazione nella sfera del minore*, in *SalvisJuribus* (rivista telematica <http://www.salvisjuribus.it>), 2024; A. Gatto, *Tutela della personalità e autodeterminazione del minore. Autonomia in ambito familiare, sanitario e negoziale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022; R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore di età. Itinerari di diritto minorile*, Pacini, Pisa, 2019; A. Thiene, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Famiglia e Diritto*, 2017, p. 172 ss.

25 Come sostiene G. Pizzolante, *Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente*

raltro, le stesse modalità di coinvolgimento nell'esercizio di un credo scelto da un genitore potrebbero subire un legittimo temperamento²⁶.

Infine, come già rilevato, peculiare attenzione è rivolta alle circostanze familiari in cui vive il fanciullo, in ragione delle quali è emersa l'esigenza di assicurargli una continuità educativa, sociale e relazionale nel campo in cui ha svolto un primo ciclo del proprio percorso scolastico. La Corte Suprema ha infatti sottolineato la negatività che avrebbe potenzialmente un repentino mutamento di scuola all'interno di un contesto contrassegnato da una vicenda di forte importanza per l'equilibrato sviluppo del minore, qual è la rottura sopravvenuta del proprio nucleo genitoriale²⁷.

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti del fanciullo, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 3, 2022, pp. 134-157: « Nei procedimenti in cui rileva il bilanciamento dei diritti ed in cui l'interesse superiore del minore sia la considerazione primaria, è fondamentale focalizzare l'attenzione sull'autonomia dei minori poiché permette di perseguire nella maggiore misura possibile l'affermazione dei diritti garantiti dalla CEDU e concede ai minori, salvo che dalla loro volontà possa derivare un seppure lieve danno, il diritto di scegliere. L'interpretazione proposta del ruolo dei genitori appare significativa poiché essa finisce col compensare, nei procedimenti in cui occorre ponderare gli interessi, la mancanza di una figura imparziale capace di difendere le prerogative dei minori e garantire il supporto di cui potrebbero aver bisogno».

26 In tal senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 19 maggio 2022 n. 54032: «[...] Talune limitazioni su alcune modalità di coinvolgimento del minore in un credo scelto da un genitore non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e a preservare la libertà di scelta del minore, di conseguenza la decisione dei giudici nazionali di precludere al padre di una bambina la presenza della minore a manifestazioni pubbliche collegate al credo seguito dal padre non è in contrasto con la CEDU se la decisione è adottata al fine di consentire la libertà di scelta della bambina e assicurare l'interesse superiore del minore; nella specie, le autorità nazionali, nell'adottare un provvedimento limitativo, avevano assicurato il rapporto continuativo padre-figlia e, quindi, non era stato leso il diritto al rispetto della vita familiare del padre». La stessa Corte, peraltro, ha sottolineato che le modalità pratiche per l'esercizio della potestà genitoriale sui minori definite dai tribunali nazionali possono, in quanto tali, violare la libertà di un ricorrente di manifestare la propria religione (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 maggio 2006, n. 31956). In sostanza, l'obiettivo prioritario di tener conto dell'interesse superiore dei minori consiste nel conciliare le scelte educative di ciascun genitore e nel cercare di trovare un equilibrio soddisfacente tra le concezioni individuali dei genitori, precludendo qualsiasi giudizio di valore e, ove necessario, stabilendo norme minime sulle pratiche religiose (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 3 novembre 2005, n. 61162).

27 I giudici affermano che «il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, in ordine alla scelta della scuola (se d'ispirazione "religiosa" o "laica") presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'e-

Il percorso decisionale della Corte di Cassazione mostra ancora una volta che la tutela del superiore interesse morale o materiale del minore coinvolto presuppone una più ampia valutazione di fatto che tenga conto delle sue capacità, esigenze evolutive e formative, inclinazioni naturali e aspirazioni, nell'intento di favorire quelle condizioni e scelte essenziali a garantirne il diritto fondamentale ad uno sviluppo che sia il più possibile equilibrato, anche grazie alla continuità del percorso didattico.

In tale direzione, nella fattispecie concreta non è prevalsa la regola della *preferenza per la scuola pubblica*, considerata istituzione didattica che l'ordinamento democratico mette a disposizione per tutti i minori e della quale il giudice deve presumere la capacità di fornire una idonea educazione scolastica; presunzione che, difatti, non può operare con la scuola privata in quanto organizzata non dallo Stato, ma da soggetti diversi, che solo entrambi i genitori possono valutare come positivi per l'educazione dei loro figli²⁸.

Ha trovato, invece, applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale regola generale ben può subire eccezioni se, per le peculiarità del caso concreto (difficoltà di apprendimento, fragilità di inserimento nel contesto, fragilità personali del minore), emergono evidenti controindicazioni all'interesse superiore del minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più idonea.

È proprio in questa prospettiva che la determinazione della Corte non va intesa quale ipotetica predilezione per una scuola confessionale, a scapito di quella pubblica. La scelta dei giudici mira piuttosto a garantire, attraverso la continuità scolastica - seppure avente una connotazione religiosa -, stabilità ai rapporti sociali per un sano sviluppo della persona minore di età in conformità agli artt. 2, 30 e 31 Cost.²⁹, senza che ciò abbia

sigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, e importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola».

28 Tribunale Roma, Sez. I civile, decreto 20 gennaio 2017.

29 In tal senso, il conflitto sulla scuola, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio deve essere allora risolto verificando non soltanto la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e

peraltro implicazioni 'non rimediabili' sul piano dell'esercizio del diritto di libertà religiosa dei genitori. Non si tratta, infatti, di una compromissione 'definitiva' del diritto dei genitori di fornire al proprio figlio un'educazione conforme alla propria identità religiosa se si considera che la decisione della Corte ha un'efficacia temporale circoscritta allo svolgimento di una specifica fase del più articolato ciclo scolastico³⁰.

4. Considerazioni conclusive

Il caso in esame evidenzia quanto ancora delicata e complessa rimane la tematica dell'esercizio del diritto di libertà religiosa nei rapporti genitori-figli³¹.

È stato possibile constatare, infatti, come la stessa questione della scelta della scuola, se pubblica o privata d'ispirazione religiosa, continua ad evidenziare le problematiche concrete che incontra il non agevole bilanciamento tra il rispetto dell'identità specifica del minore-figlio e la tutela del diritto dell'adulto-genitore di impartire un'educazione conforme alle proprie convinzioni.

Certo, in ogni caso, è che ad orientare la ricerca di una "giusta" soluzione debba essere essenzialmente il principio generale del *best in-*

formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 19 settembre 2023, n. 26820.

30 In tal senso, nel caso specifico, la Corte Suprema ha osservato che i provvedimenti *de potestate* adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisivo, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico. In senso conforme, Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2023, n. 6802.

31 Secondo A. Fuccillo, *Relazioni familiari e migrazioni tra diritto, religioni e culture in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (rivista telematica www.statoechiese.it), cit., p. 35, in una prospettiva di tutela della diversità culturale che è quindi presente nel complesso delle relazioni familiari, il fattore religioso «costringe l'interprete a un notevole sforzo. Egli deve infatti coordinare gli istituti che disciplinano il rapporto coniugale e di filiazione con l'esercizio della libertà religiosa nella famiglia. Tale opera ermeneutica è resa ancora più complessa dal necessario rispetto del dovere di solidarietà sotteso all'adempimento delle norme codicili inerenti ai diritti e doveri reciproci dei coniugi (art. 143 c.c.) e dei doveri verso i figli (artt. 147 e 315 bis c.c.)».

terest del fanciullo. Questo anche nel caso in cui la migliore scelta educativa debba volgersi verso una 'soluzione religiosamente orientata'. In tale circostanza, è evidente che l'esercizio del diritto-dovere dei genitori ad una educazione che non contrasti con i propri convincimenti, anche di natura religiosa, debba necessariamente flettere rispetto alla tutela dell'interesse primario del minore ad una "crescita sana ed equilibrata", senza che appunto assuma rilevanza preminente la sola questione del diritto di scelta tra una scuola privata 'religiosa' o una scuola pubblica 'laica'. A riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha altresì specificato che l'esigenza di garantire l'autodeterminazione del minore in materia religiosa è da ritenersi recessiva rispetto all'interesse di quest'ultimo di soddisfare il proprio desiderio di continuare la frequentazione della scuola privata di matrice cattolica.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2024 n. 13570 risulta, quindi, di particolare interesse per la specifica applicazione che viene fatta della clausola generale dell'interesse del minore, che ancora una volta consente di razionalizzare il conflitto familiare esistente e di tutelare in concreto il figlio minore di età. Più specificamente, attraverso un'applicazione del principio del *best interest of the child* adattata al contesto familiare e sociale che si presenta, la decisione della Corte ha permesso di tutelare concretamente il benessere psicofisico, relazionale e sociale del minore nelle sue diverse fasi di sviluppo, senza che le discordanti opinioni dei genitori sulle scelte educative - quali esternalizzazioni dei rispettivi diritti individuali di libertà, qual è il diritto di libertà religiosa - possano intaccarne la stabilità.

Nondimeno, è infine interessante evidenziare come l'esercizio di tale diritto di libertà dei genitori sia risultato ridimensionato proprio dal riconosciuto grado di autonoma capacità decisionale del minore di età. L'orientamento della Suprema Corte conferma così la sempre più ampia e incisiva attenzione alla posizione del fanciullo, e più specificamente al suo autonomo diritto di scelta, all'interno delle relazioni familiari. Orientamento che appare porsi ancora più essenziale in situazioni di particolare vulnerabilità che, come nella vicenda in esame, appaiono richiedere una maggiore considerazione degli interessi concreti del minore in una prospettiva di effettiva garanzia dei propri diritti fondamentali.

Bibliografia:

- ✦ ANGELETTI, Silvia, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, Bologna, Il Mulino, 2022.
- ✦ BENIGNI, Rita, *Educazione religiosa e modernità. Linee evolutive e prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2017.
- ✦ BRICCOLA, Simona, *L'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare. Il sistema italiano e la prospettiva europea*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2011, pp. 86-122.
- ✦ CARDIA, Carlo, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi, Torino, 2010.
- ✦ CAVANA, Paolo, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 19, 2021, pp. 1-23.
- ✦ CESERANI, Alessandro, *L'educazione religiosa del minore nella crisi coniugale tra autonomia familiare e intervento del giudice*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2011, pp. 771-794.
- ✦ COLAIANNI, Nicola, *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 2010, pp. 1-8.
- ✦ COLAIANNI, Nicola, *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica www.statoechiese.it), 2011, pp. 1-29.
- ✦ DALLA TORRE, Giuseppe, Lillo, Pasquale, Salvati Giuseppe (a cura di), *Educazione e religione*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
- ✦ D'ANGELO, Giuseppe (a cura di), *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello*, Torino, Giappichelli, 2017.
- ✦ D'ARIENZO, Maria, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Cosenza, Pellegrini, 2018.
- ✦ DURISOTTO, David, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2011.
- ✦ FLORIS, Pierangela, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli d'intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, pp. 191-216.

- FODERARO, Antonio, Palumbo, Paolo (a cura di), *Diritto e tutela dei minori. Profili interdisciplinari*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022.
- FUCCILLO, Antonio, *Giustizia e Religione, Volume II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile*, Giappichelli, Torino, 2011.
- GATTO, Alessandra, *Tutela della personalità e autodeterminazione del minore. Autonomia in ambito familiare, sanitario e negoziale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.
- LO GIACCO, Maria Luisa, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in Ead. (a cura di), *La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuridici*, Bari, Cacucci, 2008.
- MAGINI, Antonella, *Responsabilità genitoriale ed educazione religiosa del minore*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2008, pp. 316-331.
- MAZZOLA, Roberto, (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna, Il Mulino, 2012.
- MIELE, Manlio, *Educazione religiosa del minore*, in Cerato, Maristella, Tur-lon, Federica (a cura di), *Scuola, famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pisa, Pacini, 2018.
- PACILLO, Vincenzo, Pasquali Cerioli, Jlia, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico e comparato*, Torino, Giappichelli, 2005.
- PIZZOLANTE, Giuseppina, *Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti del fanciullo*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 3, 2022, pp. 134-157.
- RICCA, Mario, *Culture interdette. Modernità, migrazioni e diritto interculturale*, Torino, Bollati Boringheri, 2013.
- RICCA, Mario, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2010, pp. 1-25.
- SANTORO, Roberta, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2004.
- SENIGAGLIA, Roberto, (a cura di), *Autodeterminazione e minore di età. Itinerari di diritto minorile*, Pacini, Pisa, 2019.
- TEDESCHI, Mario, *Libertà della scuola e nella scuola*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2008, pp. 432-439.

- ✦ THIENE, Arianna, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Famiglia e Diritto*, 2017, pp. 172-179.
- ✦ TESTA BAPPENHEIM, Stefano, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.
- ✦ TOSCANO, Marcello, *La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto ecclesiastico*, I, 2009, pp. 505-540.
- ✦ TURCHI, Vincenzo, *Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (rivista telematica www.statoechiese.it), 29, 2012.
- ✦ VENTRELLA, Carmela, *La gestione dei flussi migratori. Diritti umani, dinamiche dell'accoglienza e circuiti confessionali*, Bari, Cacucci, 2022.
- ✦ ZUANAZZI, Ilaria, Ruscazio, Maria Chiara, Ciravegna, Monia (a cura di), *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Torino, Giappichelli, 2016.